Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Equivoci

Strumenti e linguaggi: Cosa c'è per me?

Saper cercare: c'è tutto su internet

Orientarsi nella giungla delle agevolazioni: I fondi dell'Europa Le fonti delle agevolazioni pubbliche

- Le agevolazioni dell'Unione Europea:
 - o Programmi Comunitari
 - o Fondi Strutturali
- Le agevolazioni nazionali
- Le agevolazioni regionali

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Come orientarsi nel panorama delle agevolazioni – elementi di cui tenere conto nella scelta e nella ricerca dell'agevolazione

La dimensione dell'impresa (cfr. Definizioni utili) La localizzazione dell'impresa

I settori ammissibili (codici ateco 2007, artigianato, agricoltura, produzione di beni e servizi, commercio ecc)

Le tipologie di investimento

- investimento in attivi materiali e immateriali per:
- la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti;
- un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
- spese di funzionamento e le spese di avvio dell'impresa

Le spese ammissibili (in via generale le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda)

- attivi materiali e immateriali per:
 - o suolo aziendale e sue sistemazioni;
 - o opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
 - o macchinari, impianti ed attrezzature varie;

- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi
- spese di funzionamento, sostanzialmente coincidenti con le spese correnti dell'impresa
- spese legate agli investimenti in ricerca e sviluppo (pro-quota: ammissibili nella misura in cui sono riferibili all'attività di ricerca)

Le tipologie dei soggetti beneficiari

Le tipologie di contributo: contributi in conto capitale; contributi in conto interessi; finanziamenti agevolati, altri

L'intensità dell'aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili, al lordo di tasse, imposte o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore alla data in cui sono concessi. Il tasso di interesse da utilizzare a tal fine è il tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione, fissato dalla Commissione europea

Il cumulo degli aiuti

Procedure per la concessione delle agevolazioni: automatica, valutativa (a bando o a sportello), negoziale

Le modalità di erogazione degli aiuti (stati di avanzamento, a saldo ecc)

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico

Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Aiuti di stato

Disciplina e principi generali

Gli aiuti e gli incentivi che le imprese possono utilizzare per finanziare la propria attività e i propri investimenti, concessi sulle base di norme nazionali, regionali o sulla base di disposizioni adottate da altre Amministrazioni pubbliche, derivano da una serie di principi e norme stabiliti a livello comunitario dalla disciplina sugli aiuti di Stato.

L'elemento portante della disciplina in oggetto è l'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che vieta espressamente, in quanto incompatibili con il mercato interno, gli aiuti concessi in qualsiasi forma alle imprese tramite denaro pubblico, qualora tali aiuti, favorendo talune imprese o talune produzioni e nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Al paragrafo 3 del medesimo articolo sono però elencati i casi in cui l'aiuto può essere considerato compatibile:

- a) aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- c) aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- e) altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html DG Concorrenza

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico

Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

La normativa comunitaria se da un lato vieta gli aiuti di Stato, a tutela del mercato comune e quindi della concorrenza tra imprese in tutto il contesto europeo, prevede anche che, a tutela di altri interessi, possano essere concesse delle deroghe al divieto stesso.

Laddove sia necessario compensare gravi problemi e gravi squilibri nel mercato che di fatto impediscono la concorrenza tra imprese, è possibile considerare compatibili con il Trattato, e quindi ammissibili, quegli aiuti che servano a permettere che la concorrenza tra imprese si svolga in modo corretto.

Dal punto di vista procedurale, il Trattato prevede che tutti gli aiuti di Stato debbano essere sottoposti all'analisi della Commissione, per verificarne la compatibilità con le disposizioni del Trattato stesso.

procedura di notifica;

procedura di esenzione

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Ouadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

I regolamenti di esenzione e gli orientamenti

Il Regolamento generale di esenzione n. 651/2014

Il Regolamento di esenzione specifica le finalità dell'aiuto, le categorie di beneficiari, i massimali destinati ad evitare che gli aiuti oggetto dell'esenzione superino determinate soglie calcolate in funzione del totale dei costi ammissibili o determinati importi massimi, le condizioni relative al cumulo degli aiuti, al fine di garantire la compatibilità con il mercato comune degli aiuti oggetto del regolamento.

Il Regolamento precedente, adottato nel 2008, è stato utilizzato per circa il 60% delle misure di aiuto e ha costituito la base per più del 30% degli aiuti concessi. La Commissione, sulla base dei dati del 2012, stima che con il nuovo Regolamento saranno esentati circa ¾ dei regimi di aiuto e concessi i 2/3 dei contributi. Nei calcoli della Commissione, si potrà arrivare anche al 90% delle esenzioni, in modo da concentrare l'intervento della Commissione stessa, tramite valutazioni ex ante (notifiche) solo su casi che abbiano un notevole potenziale distorsivo sulla concorrenza nel mercato interno.

Il nuovo Regolamento si inserisce infatti nell'iniziativa comunitaria di modernizzazione degli aiuti di stato e la Commissione ha inteso ampliare i casi di esenzione, diminuendo in questo modo gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e aumentando parallelamente la certezza del diritto per i beneficiari degli aiuti.

Anche nell'ottica del nuovo periodo di programmazione dei Fondi strutturali, diviene sempre più importante poter disporre di strumenti agili e veloci per intervenire a favore delle imprese e ridurre i tempi di attivazione e realizzazione delle misure regionali e nazionali di incentivazione a valere sul FESR.

Con il nuovo Regolamento, inoltre, le soglie di esenzione per molte misure già rientranti nel vecchio Regolamento sono state aumentate permettendo così agli Stati membri di concedere importi di aiuto più elevati senza notifica; per alcune tipologie di aiuto sono state inoltre introdotte condizioni di ammissibilità più flessibili, intensità massime di aiuto più favorevoli e importi di aiuto maggiori.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Gli *aiuti a finalità regionale* sono finalizzati a colmare gli svantaggi delle **regioni sfavorite** (zone assistite o zone in deroga 107, 3, a) e 107, 3, c) dove vi sono particolari problemi di disoccupazione e un PIL notevolmente inferiore alla media comunitaria, oppure dove, pur all'interno di aree regionali con condizioni economiche superiori alla media europea, vi sono comunque determinate situazioni di squilibrio) e promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso. Il loro obiettivo è incoraggiare lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro in un contesto sostenibile. Lo strumento di riferimento è la Carta degli aiuti a finalità regionale, che riporta l'elenco delle regioni, dei Comuni e delle zone ammissibili nonché le intensità massime di aiuto concedibili alle imprese localizzate in tali aree distinte per dimensione di impresa.

Gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale

Gli Orientamenti definiscono le condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno e stabilisce i criteri per identificare le zone che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

I massimali di aiuto ammissibili riflettono la gravità dei problemi di sviluppo nelle regioni interessate. In ogni caso, i vantaggi derivanti dalla concessione degli aiuti in termini di sviluppo di una regione sfavorita devono essere superiori agli svantaggi derivanti dalle distorsioni della concorrenza.

Per quanto riguarda i **settori ammissibili**, gli aiuti a finalità regionale non possono essere concessi ad imprese attive nei settori dell'industria

dell'acciaio e delle fibre sintetiche, né della pesca e dell'acquacoltura, dell'agricoltura (gli aiuti di Stato a favore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato e a favore della silvicoltura sono oggetto delle norme stabilite negli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo) e dei trasporti, che sono oggetto di norme specifiche previste da strumenti giuridici ad hoc, in deroga totale o parziale agli Orientamenti in oggetto.

Per quanto riguarda i **soggetti ammissibili**, gli aiuti a finalità regionale possono essere concessi sia alle PMI sia alle grandi imprese.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Nelle zone 107, paragrafo 3, lettera a) i regimi di aiuti a finalità regionale possono essere adottati per sostenere gli **investimenti** iniziali delle PMI o delle grandi imprese, nelle zone 107, paragrafo 3, lettera c) possono essere concessi solo per investimenti iniziali finalizzati alla creazione di nuove attività o alla diversificazione degli stabilimenti esistenti in nuovi prodotti o in nuove innovazioni nei processi.

Per investimento iniziale si intendono:

- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati prima, oppure un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente,
- l'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione, e sia acquistato da un investitore che non ha legami con il venditore. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

Per investimento iniziale a favore di una nuova attività economica si intendono:

- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano attività uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stesso stabilimento,
- l'acquisizione degli attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso in assenza di acquisizione e sia acquistato da un investitore non connesso al venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano attività uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

L'investimento deve essere mantenuto in essere nella regione interessata per un periodo minimo di 5 anni (3 anni nel caso delle PMI), dopo il suo completamento.

Gli aiuti a finalità regionale sono considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un **effetto di incentivazione**. Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento dell'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare e che non realizzerebbe senza l'aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Per quanto riguarda i massimali di aiuto, dato il massimale base (valido per le grandi imprese) le PMI possono ottenere delle maggiorazioni nella misura del 10% per le medie e del 20% per le piccole. Tali maggiori intensità non sono ammesse per le PMI se l'investimento riguarda un grande progetto d'investimento, per il quale vale l'intensità di base.

Per quanto riguarda i **costi ammissibili**, gli attivi acquisiti devono essere nuovi (ad eccezione degli attivi acquisiti da PMI o nei casi di acquisizione di uno stabilimento). Sono ammessi attivi materiali e immateriali.

Per quanto riguarda le PMI, possono essere considerati ammissibili anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all'investimento, fino al 50 %. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto (per le PMI, può essere presa in considerazione la totalità dei costi connessi agli attivi immateriali).

Per gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale della produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento sia accompagnata da un'ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuto, i costi ammissibili di questo investimento vanno aggiunti ai costi di acquisto degli attivi dello stabilimento.

I costi relativi alla locazione di attivi materiali sono ammissibili solo se:

- per i terreni e gli immobili, la locazione prosegue per almeno 5 anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per 3 anni nel caso di PMI;
- per gli stabilimenti o i macchinari, il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Aiuti a finalità regionale - Regolamento generale di esenzione

A valere sul GBER, non sono ammessi agli aiuti a favore di attività nei **settori** siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; non sono altresì ammissibili i regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica.

Nelle zone 107, paragrafo 3, lettera a, gli aiuti possono essere concessi per un **investimento** iniziale, sia alle PMI che alle grandi imprese; nelle zone 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale, mentre gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- i costi per gli investimenti materiali e immateriali;
- i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o
- una combinazione dei costi di cui ai punti precedenti, purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno 5 anni o per almeno 3 anni nel caso delle PMI. E' ammessa la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, purché l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo indicato. In ogni caso, tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

I costi relativi alla locazione di attivi materiali sono ammissibili solo se:

- per i terreni e gli immobili, la locazione prosegue per almeno 5 anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per 3 anni nel caso di PMI;
- per gli stabilimenti o i macchinari, il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

L'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata.

I lavori relativi al progetto o all'attività finanziata devono iniziare dopo che il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto, per rispettare il requisito dell'effetto incentivante.

Si ricorre agli Orientamenti e quindi alla notifica per regimi di aiuto che riguardano investimenti sopra soglia: importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Zone ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE dall'1.7.2014 al 31.12.2020

Provincia di Cagliari: Assemini; Cagliari (in parte, solo le sezioni censuarie ammesse); Capoterra; Elmas; Esterzili; Isili; Sadali; Sarroch; Seulo; Teulada; Uta; Provincia di Carbonia Iglesias: Buggerru; Calasetta; Carloforte; Domusnovas; Fluminimaggiore; Giba; Gonnesa; Iglesias; Masainas; Portoscuso; San Giovanni Suergiu; Sant'Anna Arresi; Sant'Antioco;

Provincia di Medio Campidano: Arbus; Villacidro;

Provincia di Nuoro: Aritzo; Atzara; Austis; Belvì; Birori; Bolotana; Borore; Bortigali; Desulo; Dorgali; Dualchi; Fonni; Gadoni; Galtellì; Gavoi; Irgoli; Lei; Loculi; Lodine; Lula; Macomer; Mamoiada; Meana Sardo; Noragugume; Nuoro; Oliena; Ollolai; Olzai; Onifai; Orani; Orgosolo; Orosei; Ortueri; Ottana; Ovodda; Posada; Sarule; Silanus; Siniscola; Sorgono; Teti; Tiana; Tonara;

Provincia di Olbia – Tempio: Aggius; Alà dei Sardi; Berchidda; Bortigiadas; Buddusò; Calangianus; La Maddalena; Luogosanto; Luras; Monti; Olbia; Padru; Sant'Antonio di Gallura; Telti; Tempio Pausania;

Provincia di Ogliastra: Arzana; Bari Sardo; Baunei; Cardedu; Elini; Gairo; Girasole; Ilbono; Jerzu; Lanusei; Loceri; Lotzorai; Osini; Perdasdefogu; Seui; Talana; Tertenia; Tortolì; Triei; Ulassai; Urzulei; Ussassai; Villagrande Strisaili;

Provincia di Oristano: Abbasanta; Aidomaggiore; Allai; Arborea; Ardauli; Baratili San Pietro; Bauladu; Bidonì; Bonarcado; Boroneddu; Bosa; Busachi; Cabras; Cuglieri; Flussio; Fordongianus; Ghilarza; Laconi; Magomadas; Milis; Modolo; Narbolia; Neoneli; Norbello; Nughedu Santa Vittoria; Nurachi; Oristano; Paulilatino; Riola Sardo; Sagama; Samugheo; San Vero Milis; Santa Giusta; Santu Lussurgiu; Scano di Montiferro; Sedilo; Seneghe; Sennariolo; Siamaggiore; Soddì; Sorradile; Suni; Tadasuni; Terralba; Tinnura; Tramatza; Tresnuraghes; Ulà Tirso; Zeddiani;

Provincia di Sassari: Ozieri; Pattada; Alghero; Porto Torres; Sassari (in parte, solo le sezioni censuarie ammesse); Stintino; Thiesi; Villanova Monteleone.

Massimali concedibili per dimensione d'impresa

grandi imprese (Intensità di base)	medie imprese	piccole imprese
10%	20%	30%

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Aiuti alle PMI Regolamento generale di esenzione

Per quanto riguarda gli *aiuti agli investimenti*, sono ammessi gli investimenti in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o gli investimenti relativi all'acquisizione di attivi di uno stabilimento, che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato. Gli aiuti alle PMI possono essere concessi su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda altre tipologie di aiuti, con il nuovo Regolamento, sono stati mantenuti *gli aiuti per la partecipazione a fiere* (è scomparsa la precisazione "prima partecipazione) e *gli aiuti per l'acquisizione di consulenze*.

Il nuovo Regolamento ha introdotto una nuova tipologia di aiuto, per le PMI che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea (CTE).

Una sezione intera del Regolamento è poi dedicata agli aiuti alle PMI per l'accesso ai finanziamenti. Nell'Unione esistono infatti diversi fallimenti specifici del mercato del capitale di rischio che riguardano determinati tipi di investimenti in diverse fasi dello sviluppo delle PMI.

Sono altresì previsti aiuti all'avviamento per le piccole imprese, aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate in PMI e aiuti per i costi di esplorazione delle PMI.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Regolamento generale di esenzione

Gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica sostenibile, rafforzare la competitività e promuovere l'occupazione.

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

Le categorie di ricerca ammissibili sono ricerca fondamentale; ricerca industriale; sviluppo sperimentale e studi di fattibilità.

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca

E' prevista la concessione di aiuti agli investimenti materiali e immateriali finalizzati alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche, qualora il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponda a un prezzo di mercato. L'accesso all'infrastruttura deve essere aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.

Aiuti ai poli di innovazione

Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati ad affrontare le inefficienze del mercato dovute a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo di tali poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze al loro interno. Gli aiuti di Stato possono sostenere gli investimenti in infrastrutture aperte e comuni per i poli di innovazione o sostenere il funzionamento dei poli, così da migliorare la collaborazione, la creazione di reti e l'apprendimento.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

Sono ammissibili i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali; i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione; i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione (consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati; fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti)

Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione

Con "innovazione dell'organizzazione" si intende l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa; con "innovazione di processo" si intende l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software). Le grandi imprese sono ammesse soltanto collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività finanziate e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Orientamenti sugli aiuti alla ricerca e sviluppo e innovazione

La Commissione ha individuato una serie di misure per le quali gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, risultare compatibili con il mercato interno:

- a) aiuti per progetti di R&S,
- b) aiuti per studi di fattibilità relativi ai progetti di R&S; lo studio di fattibilità riguarda la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
- c) aiuti per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture di ricerca
- d) aiuti per attività di innovazione,

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, l'aiuto all'innovazione può essere concesso per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri beni immateriali, per il distacco di personale altamente qualificato e per l'acquisizione di servizi di consulenza e di supporto all'innovazione.

Per «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali, nonché in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano; per «servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti; per «personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno cinque anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

e) aiuti ai poli di innovazione

Gli Stati membri devono notificare gli aiuti a favore di RSI a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ad eccezione delle misure che soddisfano le condizioni previste in un regolamento di esenzione per categoria.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Aiuti per la tutela dell'ambiente nel Regolamento di esenzione.

Come precisato nella comunicazione della Commissione, "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", la crescita sostenibile per un'economia efficiente dal punto di vista delle risorse, più verde e più competitiva è una delle componenti principali dell'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della strategia Europa 2020. Lo sviluppo sostenibile dipende, tra le altre cose, da un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. In via generale, I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme o per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.

Il Regolamento prevede quindi interventi per incentivare le imprese a agire a tutela dell'ambiente tramite Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme (i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari) e Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione (gli aiuti sono concessi per investimenti ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore di norme dell'Unione già adottate).

Gli Stati membri sono autorizzati a sostenere investimenti in misure di efficienza energetica degli immobili attraverso aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette ai proprietari degli immobili o ai locatari, in linea con le disposizioni generali sulle misure di efficienza energetica, ma anche sotto forma di prestiti e garanzie per il tramite di intermediari finanziari (Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica; Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili; Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffredamento efficienti sotto il profilo energetico; Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento).

Sono previste altresì misure per gli investimenti che promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili: Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili; Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabil; Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta.

Sono inoltre previsti *Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE* che consistono in una riduzione dell'aliquota d'imposta ambientale applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi.

Gli *Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati* sono concessi a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati quando non è possibile individuare il responsabile della contaminazione in base al diritto applicabile.

Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti: in linea con la direttiva quadro sui rifiuti dell'Unione europea, il settimo programma di azione in materia di ambiente considera il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti fra le priorità principali della politica ambientale dell'Unione europea.

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche: gli aiuti sono concessi per le infrastrutture energetiche situate in zone assistite con la finalità realizzare un mercato dell'energia integrato e per permettere all'Unione di raggiungere i propri obiettivi energetici e climatici.

Aiuti per gli studi ambientali: sono finanziabili gli studi ambientali necessari ad individuare gli investimenti utili per raggiungere un livello più elevato di tutela dell'ambiente, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti ambientali.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Il regime «de minimis»

De minimis Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013

- 200.000 euro è l'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo in capo a una impresa unica, ottenuti a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero, ecc nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.
- per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
 - Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica
- ogni impresa che riceve un aiuto di tale tipo deve comunicare, all'Amministrazione che lo concede, quali altri aiuti ha ottenuto in de minimis, ai fini della verifica della disponibilità residua sul plafond individuale dell'impresa.
- nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi il massimale è ridotto a 100.000 euro ad impresa beneficiaria ed è inoltre escluso l'acquisto di veicoli; sono esclusi dall'applicazione del de minimis gli aiuti concessi al settore dell'industria carboniera.

De minimis agricoltura Reg. n. 1408/2013 (produzione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato): Importo massimo concedibile in tre esercizi finanziari per impresa 15.000 euro

De minimis pesca Reg. n. 717/2014 (produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca): Importo massimo concedibile in tre esercizi finanziari per impresa 30.000 euro

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Definizione di ricerca e di sviluppo

Ricerca industriale:

ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche

Sviluppo sperimentale:

acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e'necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Aiuti a finalità regionale zone 107,3,c Sardegna

grandi imprese (Intensità di base)	medie imprese	piccole imprese
10%	20%	30%

Aiuti alle PMI

medie imprese	piccole imprese
10%	20%

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

piccole e medie imprese
50%

Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere

piccole e medie imprese	
50%	

Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea

piccole e medie imprese
50%

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

Ricerca industriale

grandi imprese	medie imprese	piccole imprese
50%	60%	70%

Sviluppo sperimentale

grandi imprese	medie imprese	piccole imprese
25%	35%	45%

Studi di fattibilità

grandi imprese	medie imprese	piccole imprese
50%	60%	70%

Fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, leintensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni

- i) il progetto:
 - prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o
 - prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
- ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione

Grandi imprese	Piccole e medie imprese
15%	50%

Aiuti alla formazione

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:

(a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

(b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili.

Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali

L'intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili

Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità

L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme

grandi imprese	medie imprese	piccole imprese
40%	50%	60%
grandi imprese 107, 3, c	medie imprese 107, 3, c	piccole imprese 107, 3, c
45%	55%	65%

Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione

se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione

grandi imprese	medie imprese	piccole imprese
10%	15%	20%

se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione

grandi imprese 107, 3, c	medie imprese 107, 3, c	piccole imprese 107, 3, c	
5%	10%	15%	

L'intensità di aiuto può essere aumentata di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone 107, 3, c).

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

grandi imprese	medie imprese	piccole imprese
30%	40%	50%
grandi imprese 107, 3, c	medie imprese 107, 3, c	piccole imprese 107, 3, c
35%	45%	55%

Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento

grandi imprese medie imprese piccole imprese

45% 55% 65%

grandi imprese 107, 3, c medie imprese 107, 3, c piccole imprese 107, 3, c

50% 60% 70%

Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

L'intensità di aiuto non supera: (a) il 45% dei sovraccosti o (b) il 30% dei costi ammissibili nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe; in tali casi i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo Energetico

grandi imprese	medie imprese	piccole imprese
45%	55%	65%
grandi imprese 107, 3, c	medie imprese 107, 3, c	piccole imprese 107, 3, c
50%	60%	70%

Aiuti per gli studi ambientali

grandi imprese	medie imprese	piccole imprese
50%	60%	70%

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Cumulo

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi **per gli stessi costi ammissibili** se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del regolamento generale di esenzione possono essere cumulati:

- (a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
- (b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Definizione di PMI Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003)/Decreto Ministero delle Attività Produttive 18/04/2005 Commissione per la determinazione della dimensione aziendale

Dimensione	Effettivi	Importi finanziari	
Microimpresa	meno di 10	fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (si considera il dato più favorevole)	
Piccola impresa	meno di 50	fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (si considera il dato più favorevole)	
Media impresa	meno di 250	o di 250 fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro	
		(si considera il dato più favorevole)	

I parametri relativi a effettivi e importi finanziari devono essere soddisfatti simultaneamente. Per le imprese autonome i dati sono desunti dai conti dell'impresa. Per le imprese collegate o associate invece i dati vanno sommati, così come indicato nel decreto ministeriale.

Sono considerate associate le imprese tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro; b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Ricerca Sviluppo Innovazione Risparmio Energetico Quadro introduttivo sulle fonti di finanziamento e sulle norme comunitarie in materia di aiuti

Aiuti nel settore agricolo Regolamento (UE) N. 702/2014

Il regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a favore delle PMI
 - attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18 e 23 e gli articoli da 25 a 28, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
 - per aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate;
- b) aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole;
- c) aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;
- d) aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale;
- e) aiuti a favore del settore forestale.

Qualora lo ritengano opportuno, gli Stati membri possono decidere di concedere gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), di cui sopra alle condizioni e in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 Regolamento generale di esenzione.